SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **31.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 . . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Travaglini Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . . Pag. 8

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Desaever Gunther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . . Pag. 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» . . . . . Pag. 10

DECRETO 7 febbraio 2005.

Terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» . . . . . Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano, Certosa Fonte Camarda di Polia, Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia, Fonte Maddalena di Ardea, Giada di Salerno, Maxim's di Stia, Perna della Certosa di Polia, Radiosa di Casteldelci, Roana di Ussita, San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata, Tamerici di Montecatini Terme, Valle d'Itria di Martina Franca, Verna di Chiusi della Verna . . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 febbraio 2005.

Nomina di alcuni componenti in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza . . . . . Pag. 13

DECRETO 8 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative. Pag. 13

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Piacenza . . . . . Pag. 14

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative. Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli . . Pag. 15

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Imp. - Consorzio», in Barletta . . . . Pag. 16

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa '93», in Andria . . . . Pag. 16

DECRETO 11 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo», in Isolabona . . . . Pag. 17

DECRETO 14 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Centro agrituristico Colle Stefano» a r.l., in Fornelli . . . . . . Pag. 18

DECRETO 14 febbraio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 18

DECRETO 14 febbraio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Ravenna . . . . Pag. 19

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno . . . . Pag. 21

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 febbraio 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Marrone di Roccadaspide», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta . . . . Pag. 21

DECRETO 14 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove . . . . Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Venezia. Pag. 28

Commissione tributaria regionale delle Marche

DECRETO 28 gennaio 2005.

Nomina dei componenti del Garante del contribuente delle Marche . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, firmato a Tirana il 12 marzo 1998. . . . . Pag. 29

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Tirana il 5 aprile 1993. Pag. 29

Ministero dell'interno: Approvazione dello statuto della Chiesa Evangelistica Luterana in Italia, in Roma Pag. 29

Ministero della salute: Ripristino della validità del decreto di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali . . . . Pag. 29

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Teano servizi a r.l.», in Milano . . . . Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale «The Jane Goodall Institute - Italia / Roots & Shoots - Italia (Istituto Jane Goodall - Italia / Radici & Germogli - Italia) O.N.L.U.S.», in Lecce, e «Associazione Italiana per la Wilderness - Onlus», in Murialdo, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni . . . Pag. 29

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale «Mountain Wilderness Italia - Alpinisti di tutto il mondo a difesa dell'Alta montagna», in Coccaglio, e «Federazione italiana escursionismo», in Genova, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Pag. 29

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Toscana, in Firenze. Pag. 30

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina EG» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniquin». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedax». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl» . . . . Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo A.F.O.M.» . . . . Pag. 31

Regione Basilicata: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 31

Ufficio territoriale del Governo di Trieste: Ripristino di cognome in forma originaria . . . . Pag. 32

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 32

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2004 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

05A02017

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 febbraio 2005, n. **31.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Accordo Istitutivo del Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica ICRANET in Pescara, Italia

Preambolo

Consapevoli dell'importanza delle ricerche nell'astrofisica relativistica per la comprensione della vita e della evoluzione delle stelle e per la struttura del nostro universo così come per la identificazione delle leggi fondamentali della natura;

Consapevoli che le ricerche in questo campo sono basate necessariamente sulla collaborazione internazionale;

Riconoscendo che lo studio di oggetti celesti ed astrofisici ha delle radici profonde in molte culture;

Considerando il grande interesse popolare in tutte le nazioni per la scoperta di oggetti celesti come le *pulsars*, i *quasars*, i buchi neri;

Sottolineando l'importanza per lo sviluppo di molte tecnologie e tecniche usate e connesse con le ricerche in astrofisica relativistica quali le tecnologie ottiche, radio, spaziali e di telecomunicazione;

Premesso che le parti al presente Accordo desiderano istituire un Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica, nel seguito indicato con il nome di ICRANET, quale organizzazione internazionale indipendente, dotata di propria gestione, di uno *status* internazionale, nonché di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie al suo efficace funzionamento, perché possa conseguire i suoi obiettivi;

Considerando che il Governo italiano è disposto ad iniziare la negoziazione di un Accordo di sede per l'ICRANET;

Le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

Art. I.

Istituzione

Con il presente strumento si istituisce una Organizzazione internazionale indipendente denominata ICRANET la quale agirà in conformità con lo Statuto allegato al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere, qualora necessario, emendato in conformità con l'art. 16 dello stesso.

Art. II.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni internazionali presso il Governo della Repubblica italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 2003, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza, su richiesta del Comitato di Direzione dell'ICRANET;

il Governo della Repubblica italiana sarà Depositario del presente Accordo;

i firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure;

il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'ICRANET; quest'ultimo potrà ricevere contributi volontari dagli Stati o dalle Organizzazioni internazionali;

successivamente alla scadenza del periodo specificato al comma 1, il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione internazionale, subordinatamente all'approvazione del Comitato di Direzione dell'ICRANET a maggioranza semplice;

il relativo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo della Repubblica italiana.

Art. III.

Parti contraenti

Una volta costituita l'ICRANET potranno associarsi ad essa Università e Centri di Ricerca.

Art. IV.

Entrata in vigore

Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;

per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.

Art. V.

Durata

Qualsiasi parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante atto scritto inviato al Depositario. Tale denuncia diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

Art. VI.

Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o alla attuazione del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

Art. VII.

Testo autentico
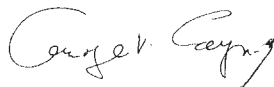
Il testo autentico del presente Accordo, compreso lo Statuto in allegato, è in lingua italiana ed inglese.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi o Organizzazioni internazionali, hanno firmato il presente Accordo in un unico originale in lingua italiana e inglese, facendo i testi egualmente fede.

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per la Santa Sede

Fatto a Roma il 19 marzo 2003
Per il Governo della Repubblica italiana

Fatto a Roma il 12 giugno 2003
Per la Repubblica d'Armenia

STATUTO ICRANET

Art. 1.

Status

L'ICRANET, quale Organizzazione internazionale, svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica e di formazione;

l'ICRANET ha *status* internazionale e gode di quelle capacità giuridiche che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.

Art. 2.

Sede

La sede dell'ICRANET è ubicata in Italia a Pescara. L'ICRANET può aprire Centri di ricerca in altri Paesi, qualora ciò sia necessario per il conseguimento dei suoi scopi, definiti nel successivo art. 3.

Art. 3.

Scopi ed attività

L'ICRANET promuove la cooperazione scientifica internazionale ed effettua ricerche nell'astrofisica relativistica. Coordina anche ricerche internazionali teoriche, sperimentali ed osservative facendo uso di strumentazioni nello spazio, sulla terra e sotterranee.

Le sue attività consistono in:

a) sviluppo della ricerca scientifica;

b) insegnamenti a livello di dottorato di ricerca e postdottorale;

c) programmi di formazione scientifica sia a breve che a lungo periodo;

d) organizzazione di seminari e convegni internazionali;

e) sviluppo di programmi di scambio fra scienziati e personale associato;

f) sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica fra i centri di ricerca;

g) creazione di banche dati integrate per tutti gli oggetti celesti in tutte le possibili lunghezze d'onda;

h) sviluppo di nuove tecniche di comunicazione;

i) cooperazione e partecipazione in organizzazioni scientifiche internazionali;

j) cooperazione scientifica e trasferimento tecnologico verso le industrie;

k) ogni altra attività connessa agli scopi istituzionali.

Le aree scientifiche di attività includono la cosmologia, l'astrofisica delle alte energie, la fisica teorica e la fisica matematica;

l'ICRANET svolge attività di coordinamento con le università ed i Centri di ricerca internazionali associati al Network che operano in varie aree geografiche. Tale collaborazione consentirà di attuare i progetti di ricerca e di formazione per i giovani ricercatori. In particolare ciascun Centro mette a disposizione dei ricercatori le attrezzature già disponibili nelle rispettive sedi. Queste attrezzature sono spesso di notevole valore economico e scientifico e sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca dell'ICRANET;

l'ICRANET incoraggia la mobilità degli scienziati fra i Centri con l'intesa che ciascun Centro coprirà le spese di viaggio dei propri ricercatori mentre le spese locali saranno coperte dalla istituzione ospitante;

l'ICRANET attribuisce borse di studio per giovani scienziati sia a livello pre-dottorato di ricerca che postdottorale nell'ambito di speciali programmi di insegnamento;

l'ICRANET mette a disposizione delle istituzioni scientifiche e degli Stati membri che desiderino cooperare nel settore della astrofisica relativistica, le proprie competenze.

Art. 4.

Organizzazione

La struttura organizzativa dell'ICRANET consiste di:

a) un Comitato di direzione;

b) un direttore;

c) un Comitato scientifico.

Art. 5.

Comitato di direzione

Il Comitato di direzione è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;

b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;

c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;

d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;

f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.

Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;

il direttore è il segretario esecutivo del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;

la maggioranza dei membri costituisce il *quorum* per la riunione del Comitato di direzione;

il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.

Art. 6.

Funzioni del Comitato di direzione

Le funzioni del Comitato di direzione sono:

i) eleggere il direttore dell'ICRANET;

ii) formulare, sentito il Comitato scientifico, le linee guida per le attività dell'ICRANET, tenendo conto degli obiettivi indicati nell'art. 3;

iii) esaminare:

a) il livello annuale del bilancio;

b) il livello dei rispettivi contributi;

c) i piani finanziari;

d) l'uso dei fondi disponibili per l'operatività dell'ICRANET;

iv) considerare le proposte del direttore per i programmi, i piani di lavoro, i piani finanziari, le proposte per il bilancio ed il personale dell'ICRANET e prendere le decisioni conseguenti;

v) adottare, previa approvazione dei rispettivi contribuenti, gli aumenti di bilancio a loro carico, basati sulle necessità delle attività scientifiche dell'ICRANET;

vi) considerare il rapporto annuale ed altri rapporti del direttore sulle attività dell'ICRANET;

vii) nominare un revisore dei conti esterno ed approvare il piano annuale di revisione dei conti;

viii) redigere ed approvare il regolamento del personale in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

Art. 7.

Votazioni del Comitato di direzione

Le votazioni del Comitato di direzione sono regolate come segue:

i) ciascun membro del Comitato di direzione esprime un voto;

ii) le decisioni del Comitato di direzione sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo quanto specificato nel presente Statuto all'art. 8.

Art. 8.

Nomina del direttore

La nomina del direttore per un periodo che non eccede cinque anni, rinnovabile, viene decisa da una maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato di direzione. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, nel corso di due adunanze successive, la decisione viene adottata a maggioranza dei presenti. Per il primo periodo di cinque anni il presidente dell'ICRANET sarà il direttore.

Art. 9.

Funzioni e poteri del direttore

Il direttore è il capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET. In tali capacità il direttore:

a) amministra l'ICRANET;

b) prepara le proposte per le attività generali ed i piani di lavoro dell'ICRANET che verranno sottoposti al Comitato di direzione per l'approvazione;

c) prepara i piani finanziari e le proposte di bilancio dell'ICRANET da sottoporre al Comitato di direzione per l'approvazione;

d) sovrintende all'attuazione dei piani di lavoro dell'ICRANET ed effettua i pagamenti secondo le linee guida generali e le decisioni specifiche adottate dal Comitato di direzione;

e) il direttore è il rappresentante legale dell'ICRANET. Egli firma tutti gli atti, i contratti, gli accordi, i trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una ordinaria gestione dell'ICRANET. Il Comitato può stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal direttore. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'ICRANET, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il Paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato di direzione.

Il direttore assume tutte le funzioni e poteri previsti dal presente Accordo, in particolare:

a) recluta ed amministra il personale necessario allo svolgimento delle attività dell'ICRANET;

b) richiede annualmente una verifica delle scritture finanziarie da parte di un revisore esterno di cui all'art. 6 *(vi)*.

Art. 10.

Il Comitato scientifico

È costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;

il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.

Art. 11.

Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico assiste l'ICRANET nelle attività programmate avendo la dovuta attenzione ai maggiori sviluppi accademici, scientifici, educativi e culturali nel mondo, rilevanti ai fini dei suoi obiettivi;

il Comitato scientifico assicura il coordinamento delle attività scientifiche dell'ICRANET e fa raccomandazioni al direttore sulla ulteriore crescita dell'ICRANET e su specifiche direzioni di ricerca;

il Comitato di direzione ed il direttore possono rivolgersi al Comitato scientifico per pareri;

il Comitato scientifico adotta il proprio regolamento e si riunisce di norma una volta l'anno.

Art. 12.

Segreteria

La segreteria dell'ICRANET dispone del personale necessario al suo buon funzionamento; i membri della segreteria sono reclutati dal direttore come da art. 9 (comma 2, *a*);

il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego è quello di garantire i massimi livelli di qualità ed efficienza;

i parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti da un apposito regolamento del personale come da art. 6 *(viii)*.

Art. 13.

Finanze

L'ICRANET è finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attività di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni, interessi provenienti da Trust, dotazioni o conti bancari;

le parti del presente accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari;

le operazioni finanziarie dell'ICRANET sono regolamentate da norme finanziarie adottate dal Comitato di direzione in conformità con i principi delle Nazioni Unite;

il bilancio dell'ICRANET è approvato annualmente dal Comitato di direzione;

il Governo italiano contribuisce al bilancio dell'ICRANET nella forma seguente: con inizio dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il contributo finanziario per ciascun anno sarà di € 1.549.370 e potrà essere aumentato secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto;

ogni contributo che l'ICRANET potrà ricevere da Stati, da Organizzazioni internazionali o Organizzazioni non governative, da Università e Centri di ricerca e dal pagamento di servizi resi sarà parte del bilancio;

il bilancio copre il costo del personale, i costi operativi e le spese per l'attuazione dei programmi;

la Municipalità di Pescara ha messo a disposizione per le attività dell'ICRANET una sede in Pescara.

Art. 14.

Rapporti con altre organizzazioni

Al fine di conseguire i suoi obiettivi l'ICRANET può stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali;

i Centri di ricerca che desiderino partecipare alle attività dell'ICRANET, previste da questo accordo, invieranno al direttore una notifica in tal senso.

Art. 15.

Diritti, privilegi ed immunità

Un accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET sarà stipulato al fine di definire i privilegi e le immunità dell'istituenda Organizzazione internazionale.

Art. 16.

Emendamenti

Emendamenti potranno essere apportati al presente Statuto all'unanimità dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti del presente Accordo. Detti emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro approvazione.

Art. 17.

Scioglimento

L'ICRANET può essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti;

in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

Art. 18.

Norme finali

Nel caso di chiusura dell'ICRANET non vi sarà alcun costo per le Parti contraenti dell'Accordo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2796):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 27 febbraio 2004;

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, e 10ª;

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e l'11 maggio 2004;

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2004 (atto n. 2796-A relatore sen. Provera);

Esaminato in aula ed approvato il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5070):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 giugno 2004, con pareri delle commissioni I, V, VII;

Esaminato dalla III commissione il 15 e 29 luglio 2004; il 24 settembre 2004;

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 2004 (atto n. 5070-A relatore on. Pacini);

Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 ed approvato il 27 gennaio 2005.

05G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Travaglini Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Travaglini Vincenzo, nato il 13 dicembre 1977 a Ortona (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», rilasciato nell'ottobre 2004 dal Colegio de Abogados di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Teramo nel dicembre 2001, omologato in Spagna nel settembre 2004;

Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2004;

Considerato infine che ha conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali presso l'Università degli studi di Teramo nel novembre 2003;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 novembre 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Travaglini Vincenzo, nato il 13 dicembre 1977 a Ortona (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, in lingua italiana, su: elementi di deontologia e ordinamento professionale. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A01898

DECRETO 18 febbraio 2005.

Riconoscimento, al sig. Desaever Gunther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Desaever Gunther, nato a Oostende (Belgio) il 28 dicembre 1972, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Industrieel Ingenieur» conseguito presso la «Industriele Hogeschool van het Gemeenschpsonderwijs»» nel luglio 1994;

Considerato che, per quanto concerne l'istanza per il settore industriale, il richiedente non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale assimilabile a quella richiesta in Italia, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;

Considerato altresì che l'esperienza professionale documentata e la specializzazione conseguita vertono essenzialmente nell'ambito civile ambientale;

Ritenuto peraltro che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore civile ambientale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 29 marzo 2004 e del 23 novembre 2004;

Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di formazione regolamentata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Desaever Gunther, nato a Oostende (Belgio) il 28 dicembre 1972, cittadino belga, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su: acquedotti e fognature.

Roma, 18 febbraio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A01899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2005.

Seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»,

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la seconda emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «m», sigla dell'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano, rappresentazione del Palazzo Madama in Torino, al centro in trasparenza pittogramma del tedoforo della manifestazione olimpica; in basso il valore «20 EURO»; a sinistra la firma dell'autore «U. PERNAZZA»; a destra l'anno di emissione «2005»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01912

DECRETO 7 febbraio 2005.

Terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare la terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la terza emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra "R", a destra in basso «m» sigla del l'autore della moneta R. Mauri, sotto, «torino 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano, rappresentazione della Palazzina di Stupinigi in Torino, in trasparenza pittogramma del tedoforo della manifestazione olimpica; in basso a sinistra l'anno di emissione «2005»; a fianco il valore «20 EURO»; a destra vicino al bordo, la firma dell'autore «U. PERNAZZA»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 7 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A01913

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano, Certosa Fonte Camarda di Polia, Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia, Fonte Maddalena di Ardea, Giada di Salerno, Maxim's di Stia, Perna della Certosa di Polia, Radiosa di Casteldelci, Roana di Ussita, San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata, Tamerici di Montecatini Terme, Valle d'Itria di Martina Franca, Verna di Chiusi della Verna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nella analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali Canali di Carmiano (Lecce), Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia), Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia (Vibo Valentia), Fonte Maddalena di Ardea (Roma), Giada di Salerno, Maxim's di Stia (Arezzo), Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia), Radiosa di Casteldelci (Pesaro), Roana di Ussita (Macerata), San Felice di Pistoia, Silvana di Galeata (Forlì), Tamerici di Montecatini Terme (Pistoia), Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto), Verna di Chiusi della Verna (Arezzo) in quanto le Società titolari non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che le società titolari delle acque minerali sopra nominate hanno provveduto a trasmettere la certificazione analitica dei parametri antimonio, arsenico e manganese in data successiva alla prevista scadenza del 31 ottobre 2003;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 27 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta certificazione analitica;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali:

1) Canali di Carmiano (Lecce);

2) Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia);

3) Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia (Vibo Valentia);

4) Fonte Maddalena di Ardea (Roma);

5) Giada di Salerno;

6) Maxim's di Stia (Arezzo);

7) Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia);

8) Radiosa di Casteldelci (Pesaro);

9) Roana di Ussita (Macerata);

10) San Felice di Pistoia;

11) Silvana di Galeata (Forlì);

12) Tamerici di Montecatini Terme (Pistoia);

13) Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto);

14) Verna di Chiusi della Verna (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 8 febbraio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A01908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2005.

Nomina di alcuni componenti in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 135 del 25 marzo 2002, con cui è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. il comitato di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Atteso che la componente datoriale del suddetto comitato con sentenze del Consiglio di Stato, in accoglimento dei ricorsi dell'U.P.A. e della F.CC.DD. è stata annullata, per cui si rende necessario procedere all'integrazione delle stesse nomine;

Considerato che sulla base dei dati forniti dalla locale camera di commercio, dalla sede provinciale dell'I.N.P.S., nonché di quelli in possesso di questo ufficio è emerso che i settori economici e produttivi più importanti in questa provincia sono quello agricolo, quello industriale e quello commerciale, e che le stesse organizzazioni sindacali datoriali opportunamente sentite ai sensi e per gli effetti del successivo art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 su tale valutazione concordano;

Considerato altresì che, relativamente ai settori industriale e commerciale, sulla base dei dati acquisiti e per quanto emerso dalle stesse considerazioni e valutazioni fatte in occasione dell'incontro avuto presso questa sede con le organizzazioni sindacali interessate sempre agli effetti del succitato art. 35, nulla si contesta ed obiettivamente si concorda che le organizzazioni sindacali più rappresentative dei settori in esame sono rispettivamente l'Associazione degli industriali e l'Associazione dei commercianti, e che perciò non sussiste ad oggi alcun motivo per non procedere per come dovuto e per come di seguito si procede all'integrazione di dette nomine, mentre, per contro, analogo provvedimento non può essere al momento disposto per quanto concerne il settore dell'agricoltura in quanto i dati dichiarati dalle rispettive associazioni datoriali U.P.A., C.I.A. e CC.DD. e quelli acquisiti presso la sede I.N.P.S. non consentono in modo certo, obiettivo e convincente di stabilire quale delle predette organizzazioni sindacali è più rappresentativa del settore, tenuto conto del principio proporzionale, di quello pluralistico e di quello sostanziale che, per costante giurisprudenza, sopraintendono alla materia, ed a quale appunto delle dette associazioni debba essere assegnato l'unico posto spettante alla categoria, per cui necessitano ulteriori verifiche, acquisizione di dati certi e conseguenti valutazioni prima di dar corso alla nomina in questione, attesa anche conflittualità in merito persistente tra le stesse associazioni;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle rispettive associazioni datoriali (Associazione degli industriali e Associazione dei commercianti);

Decreta:

I signori Esposito Edoardo e Gargano Claudio sono nominati componenti del comitato istituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e successive modificazioni, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 4 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A01684

DECRETO 8 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra possono essere cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 2000;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione divisione IV;

Vista la nota n. 1012/2003 del 7 agosto 2003 della Confcooperative Marche alla quale le società cooperative di seguito indicate aderiscono, contenente la segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo del versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative di seguito elencate sono cancellate dal Registro prefettizio e dallo Schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

Denominazione	Sede	Pos. prov/naz.
Cooperativa Agroozootecnica Stalla sociale S. Paolo	Montegrimano	984/162004
Cooperativa Metauro Flora 97	Fossombrone	1563/278702
Cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico del Nerone	Apecchio	728/132330

Art. 2.

Il prefetto di Pesaro e Urbino è incaricato di dare esecuzioni al presente decreto.

Avverso questo decreto è ammesso nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - Roma o ricorso giurisdizionale al competente TAR.

Pesaro, 8 febbraio 2005

Il direttore provinciale: DAMIANI

05A01909

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti di nomina in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Piacenza, per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: n. 2/96 del 26 gennaio 1996, con cui veniva nominato componente supplente il sig. Zuavi Giuliano; n. 14/96 del 12 marzo 1996, con cui veniva nominato componente supplente il sig. Lovotti Lino; n. 8/01 del 17 gennaio 2001, con cui veniva nominata componente effettivo la sig.ra Ferretti Laura; n. 83/01 del 20 settembre 2001, con cui veniva nominato componente effettivo il sig. Renzo Scoglio;

Viste le dimissioni presentate dal sig. Lino Lovotti, componente supplente e della sig.ra Laura Ferretti, componente effettivo;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Piacenza, in data 31 gennaio 2005 ha rideterminato le nomine dei propri rappresentanti, in seno alla predetta commissione;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono nominati i seguenti membri:

componenti effettivi:

sig. Giuliano Zuavi in sostituzione del sig. Renzo Scoglio;

sig. Floriano Zorzella in sostituzione della sig.ra Laura Ferretti, dimissionaria;

componenti supplenti:

sig. Renzo Scoglio in sostituzione del sig. Zuavi Giuliano;

sig. Romano Braghieri in sostituzione del sig. Lino Lovotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 9 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

05A01813

DECRETO 9 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Nicolino Tamilia residente in Roma - piazza Irnerio n. 67, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa Messico 86, con sede in Roma, costituita in data 22 aprile 1986 rogito notaio Maurizio Tufani, rep. n. 13984 - BUSC 29813 - c.f. 07480050587, in sostituzione del sig. Cavalaglio Carlo;

cooperativa Marina Prima, con sede in Roma, costituita in data 20 ottobre 1971 rogito notaio Ercole Colabucci, rep. n. 928267 - BUSC 20625 - c.f. 80046890580, in sostituzione del sig. Salsano Mario;

cooperativa Nuova I.A.P.E.M., con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 7 maggio 1993 rogito notaio Carlo Pellico, rep. n. 122805 - BUSC 33654 - c.f. 04511801005, in sostituzione del sig. Francucci Gilberto;

cooperativa Centro Italia 80, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 15 giugno 1977 rogito notaio Mario Sconocchia, rep. n. 5764 - BUSC 23878 - c.f. 02992350583, in sostituzione del sig. Gennaro Striano.

Roma, 9 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A01976

DECRETO 10 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto direttoriale n. 33 del 5 agosto 1992, con il quale venivano nominati i signori Bellopede Giovanni, nato a Napoli il 16 marzo 1960, e Mazza Antonio, nato a Torre del Greco il 24 febbraio 1953, rispettivamente, membro effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota n. 222/05 del 2 febbraio 2005, con la quale il segretario generale della camera del lavoro metropolitana di Napoli designa il sig. Antonio Mazza, nato a Torre del Greco il 24 febbraio 1953, e la sig.ra Assunta Avallone, nata a Napoli il 17 aprile 1958, rispettivamente, componente effettivo e supplente della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Mazza Antonio, nato a Torre del Greco il 24 febbraio 1953, domiciliato, per la carica, presso la CGIL camera del lavoro metropolitana di Napoli - via Torino n. 16, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Bellopede Giovanni.

La sig.ra Avallone Assunta, nata a Napoli il 17 aprile 1958, domiciliata, per la carica, presso la CGIL camera del lavoro metropolitana di Napoli - via Torino n. 16, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Napoli, in sostituzione del sig. Mazza Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 febbraio 2005

Il direttore provinciale: GAROFALO

05A01737

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Imp. - Consorzio», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 25 giugno 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Imp. - Consorzio a r.l.», con sede in Barletta, costituita per rogito del notaio D'Onofrio Felice in data 23 giugno 1988, repertorio n. 80014, codice fiscale n. 03888180720, registro società n. 9008, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 10 febbraio 2005

Il dirigente: BALDI

05A01788

DECRETO 10 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa '93», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 16 febbraio 2003 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2003;

Decreta:

La Società cooperativa «Europa '93» a r.l., con sede in Andria, n. pos. 7155 costituita per rogito del notaio Maria Teresa Guerra in data 14 febbraio 1992, rep. n. 28760, codice fiscale 0434650723, reg. società n. 11333, R.E.A. n. 309567, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 10 febbraio 2005

Il dirigente: BALDI

05A01789

DECRETO 11 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo», in Isolabona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dall'ultima revisione o mancata revisione;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi conclusi in data 31 dicembre 2004 risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dai predetti art. 2545-*septiesdecies* e decreto ministeriale 17 luglio 2003, in particolare in ragione del mancato deposito dei bilanci dopo quello al 31 dicembre 1994, della coeva assenza di atti di gestione, dell'impossibilità di perseguire lo scopo sociale e, infine, dell'inesistenza di valori relativi a poste attive di natura immobiliare;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «Unione cooperativa di consumo», con sede in Isolabona, costituita per rogito notaio G. Ricca in data 10 maggio 1909, repertorio n. 72, codice fiscale 00099970089, numero REA 4108, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina predetta.

Imperia, 11 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A01587

DECRETO 14 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Centro agrituristico Colle Stefano» a r.l., in Fornelli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto: «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commisario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Preso atto delle risultanze ispettive prodotte in data 5 novembre 2004 dalla Lega nazionale cooperative e mutue e in data 7 dicembre 2004 dalla Direzione provinciale del lavoro di Isernia, dalle quali risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2005, relativa all'avviso del procedimento di scioglimento d'ufficio della società cooperativa di seguito elencata, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Centro agrituristico Colle Stefano» a r.l., con sede nel comune di Fornelli, costituita per rogito notaio dott. Antonio Ventriglia di Venafro, in data 16 marzo 1990, repertorio n. 13256, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00337910947, posizione B.U.S.C. n. 348, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Isernia, 14 febbraio 2005

Il dirigente: D'AMICO

05A01810

DECRETO 14 febbraio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «La Tartaruga soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Lagonegro (Potenza), via S. Anna n. 2, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella, in data 31 marzo 1999, repertorio n. 50364, codice fiscale n. 01374030763, B.U.S.C. n. 2872/290855;

2) «Sociale La Luce soc. coop. a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza) contrada Costa del Canneto n. 288, costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Maria Maiorino, in data 20 aprile 1998, repertorio n. 1627, codice fiscale n. 01315410769, B.U.S.C n. 2794/286669;

3) «Cooperativa artigianale Donna soc. coop. a r.l.», con sede in Brienza (Potenza), via Nazionale n. 76, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 23 marzo 1989, repertorio n. 17162, codice fiscale n. 01024210765, B.U.S.C. n. 2245/243544;

4) «Consorzio Grace conf. soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza in largo Duomo n. 4, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 7 febbraio 1983, repertorio n. 10089, codice fiscale n. 00753060763, B.U.S.C. n. 1604/200348;

5) «Caro et Vellus piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), via S. Giuseppe n. 25, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Mercedes Di Addea in data 12 ottobre 1995, repertorio n. 5987, codice fiscale n. 01205010760, B.U.S.C. n. 2725/280601;

6) «La Manufatturiera piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tito Scalo (Potenza) zona industriale, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia data 2 giugno 2000, repertorio n. 48478, codice fiscale n. 01433740766, B.U.S.C. n. 3017/295059.

Potenza, 14 febbraio 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A01867

DECRETO 14 febbraio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 11/2001 del 29 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Ravenna;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 32/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti

degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C* — tra cui è ricompresa la citata Commissione provinciale — è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 - gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Ravenna e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione dei membri effettivi e supplenti fatta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Ravenna in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dall'Associazione degli industriali della provincia di Ravenna, e quelle analoghe fatte dell'A.P.I. Associazione piccole e medie industrie della provincia di Ravenna e dal Movimento cooperativo provinciale (AGCI Federazione interprovinciale Ravenna-Ferrara, Confcooperative unione provinciale di Ravenna, Legacoop Ravenna) in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione fatta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ravenna;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della Direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Ravenna, così composta:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Ravenna - presidente;

sig. Alberto Mazzoni membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Lorenzo Nardò supplente, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Daniele Grotti membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Luigi Miserocchi supplente, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Guido Cacchi membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

sig. Andrea Albicini supplente, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

dott. Fabrizio Simoni membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriali;

dott. Giovanni Costa supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriali;

dott. Giuseppe Vaira membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro API;

dott. Mauro Basurto supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro API;

sig. Angelo Gentile membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Confcooperative;

sig.ra Daniela Zannoni supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Federcoop;

dott. Antonio Picariello titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott. Enrico Baldini supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A01814

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota prot. n. 156/2005 del 25 gennaio 2005 con la quale l'Assindustria di Salerno designa quale proprio rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. il dott. Ferdinando Autori, in sostituzione del dimissionario ing. Antonio Ferraro;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Autuori, nato a Salerno il 28 novembre 1960, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione dell'ing. Antonio Ferraro ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 14 febbraio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A01907

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i propri decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota del 2 febbraio 2005 dell'Associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo - ASCOM con la quale stato designato in sostituzione della sig.ra Rita Pasqualotto componente effettivo, il sig. Enrico Betti e quali componenti supplenti i signori dott. Mario Manzoni e sig.ra Rita Pasqualotto, funzionari della predetta associazione;

Ritenuto di dover procedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Enrico Betti, funzionario dell'ASCOM di Bergamo, residente a Bergamo in via Crocefisso, 37/D, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Rita Pasqualotto;

i signori dott. Mario Manzoni e sig.ra Rita Pasqualotto, funzionari dell'ASCOM di Bergamo, sono nominati componenti supplenti della Commissione in argomento in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 14 febbraio 2005

Il dirigente: MARCIANÒ

05A01895

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Marrone di Roccadaspide», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa agricola Il Marrone a r.l., con sede in Roccadaspide (SA), via G. Giuliani n. 28, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 68219 del 13 dicembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la Cooperativa agricola Il Marrone a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa agricola Il Marrone a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Roccadaspide», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marrone di Roccadaspide».

Art. 2.

La denominazione «Marrone di Roccadaspide» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 68219 del 13 dicembre 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Roccadaspide», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI ROCCADASPIDE»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Marrone di Roccadaspide» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 2.

Varietà

L'Indicazione geografica protetta «Marrone di Roccadaspide» designa il frutto ottenuto dagli ecotipi riconducibili alla varietà «Marrone».

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale;

pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con stne scure generalmente poco evidenti;

episperma: sottile poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente;

pezzatura: non più di 85 frutti per kg di prodotto selezionato e/o calibrato;

seme: bianco-latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non più del 5%.

Il prodotto recante la I.G.P. «Marrone di Roccadaspide», commercializzato allo stato essiccato (in guscio o sgusciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) castagne essiccate in guscio:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, etc.);

resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso;

b) castagne essiccate sgusciate:

devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non più del 20% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, etc.).

Art. 4.

Area geografica di produzione

La zona di produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» di cui al presente disciplinare comprende il territorio al di sopra dell'altitudine di 250 metri s.l.m. dei seguenti comuni della provincia di Salerno, per intero:

Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

I comuni parzialmente interessati sono:

Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento.

La zona di produzione risulta delimitata, partendo da Nord, da una linea che, dal punto di intersezione tra il confine dei comuni di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme (foglio I.G.M. 1:50.000 n. 468 di Eboli), in corrispondenza del fiume Tanagro, prosegue verso Ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Contursi Terme — immettendosi nel fiume Sele — poi continua lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Campagna — sempre lungo il fiume Sele — quindi scende fino al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Campagna e di Serre. Da qui la linea di delimitazione scende lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Serre passando tra Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue lungo il confine tra i sopraindicati comuni tagliando la statale 19 tra il km 24 e il km 25 (siamo passati alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 487 di Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Altavilla Silentina — corrispondente al fiume Calore — quindi lungo il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e di Controne, di Altavilla Silentina e di Castelcivita — passando per Tempa di Cianci — di Castelcivita e di Albanella, poi di Roccadaspide e di Albanella, quindi, per breve tratto, lungo il confine tra i comuni di Roccadaspide e di Capaccio. La linea di delimitazione si immette sulla statale 166 tra il km 5 e il km 6 lungo cui prosegue fino ad immettersi, tra il km 3 ed il km 2, sulla strada che, costeggiando Torricelle e Pisciolo giunge fmo a Varco Cilentano (carta I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania n. 503), al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua, quindi, lungo il confine tra i comuni di Capaccio e di Cicerale, prima, di Capaccio e di Giungano poi, fmo al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Giungano e di Trentinara (si è ritornati per breve tratto al foglio I.G.M. 1:50.000 di Roccadaspide). Prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Trentinara e di Giungano (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), quindi lungo il confine tra i comuni di Giungano e di Cicerale; ripassa lungo il fiume Solofrone fmo al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio, di Ogliastro Cilento e di Cicerale. La linea di delimitazione della zona interessata prosegue lungo il confine tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro Cilento costeggiando Ramata e il colle Torrito; prosegue lungo il confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di Prignano Cilento e di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di Perito e Rutino, di Lustra e di Rutino passando per Vallone Ponte Rosso. Continua, poi, lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Torchiara — passando per Fossa dell'Acquasanta — quindi lungo il confine tra i comuni di Laureana Cilento e di Agropoli (foglio I.G.M. 1:50.000 di Agropoli n. 502), di Perdifumo e di Castellabate, di Perdifumo e di Montecorice (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), di Perdifumo e di Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla strada statale 267 tra il km 34 e il km 35; quindi prosegue lungo la statale 267 nel territorio dei comuni di San Mauro Cilento (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro n. 519), poi di Pollica fino al confine con il comune di Casalve1ino tra il km 46 e il km 47 della statale 267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Pollica e di Casalvelino attraversando Collina Porrazzi (si rientra nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), poi lungo il confine tra i comuni di Stella Cilento e di Casalvelino, di Omignano e di Casalvelino, di Omignano e di Salento, attraversando Fasana, quindi lungo il confine tra i comuni di Perito e di Salento, di Orria e di Salento, di Gioi e di Salento, di Vallo della Lucania e Salento — lungo il Torrente Fiumicello — di Vallo della Lucania e di Castelnuovo Cilento, di Ceraso e di Castelnuovo Cilento — lungo il Torrente Badolato; quindi procede lungo il confine tra i comuni di Ascea e di Castelnuovo Cilento (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro) di Ascea e di Casalvelino — lungo il fiume Alento; la linea di delimitazione si immette sulla statale 447 nei pressi di Velina; prosegue lungo la statale 447 costeggiando prima Ascea, poi Pisciotta; si immette sulla strada che prosegue fino a Santa Caterina; riprende a salire, da questo punto, lungo il confine tra i comuni di Pisciotta e di Centola, di San Mauro la Bruca e di Centola, di Montano Antilia e di Centola (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri n. 520), di Celle di Bulgheria e di Centola lungo il fiume Mingardo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di Centola — sempre lungo il fiume Mingardo — (ritornando al foglio I.G.M. 1:50.000 di Capo Palinuro); si immette sulla statale 562 fra il km 2 e il km 3; prosegue lungo la statale 562 nel territorio del comune di Camerota (si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri) fino al confine con il comune di San Giovanni a Piro fra il km 20 e il km 21. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro passando per Vallone Marcellino. Da qui, sempre nel territorio comunale di San Giovanni a Piro, costeggia Toppa del Piombo, Costa San Carlo, Grotta del Monaco; risale passando per Pietrasanta fino a San Giovanni Piro dove si reimmette sulla statale 562, tra il km 26 e il km 27, lungo cui prosegue. Dopo il km 34 della statale 562, in corrispondenza di Torre Oliva, risale lungo il confine tra i comuni di San Giovanni a Piro con Santa Marina, prima, e Torre Orsaia, poi; quindi — in corrispondenza di Villaggio Isca — continua lungo il confine tra i comuni di Roccagloriosa e di Torre Orsala — costeggiando Castel Ruggero — e arriva a Cerreto, in corrispondenza del punto di intersezione tra i comuni di Roccagloriosa, di Rofrano e di Torre Orsaia; prosegue lungo il confine tra i comuni di Rafrano e di Torre Orsaia, di Caselle in Pittari e

di Torre Orsaia, di Morigerati e di Torre Orsaia — in corrispondenza del torrente Sciarapotamo — di Morigerati e Santa Marina — in corrispondenza del fiume Bussento — di Tortorella e di Santa Marina, di Tortorella e di Vibonati, quindi lungo il confine tra la frazione del Comune di Casaletto Spartano nei pressi del Vallone della Marotta ed il comune di Vibonati. La linea di delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di Torraca e di Vibonati, di Torraca e di Sapri, di Tortorella e di Sapri (si passa pella carta I.G.M. 1:50.000 di Lauria n. 521); risale lungo il confine tra i comuni della provincia di Potenza con i comuni di Tortorella — passando per Vallone della Freddosa e Serralunga — di Casaletto Spartano e di Casalbuono. Si passa alla carta I.G.M. 1:50.000 n. 505 di Moliterno dove la linea di confine passa tra i comuni di Casalbuono e di Montesano sulla Marcellana — in corrispondenza del Vallone delle Donnole — prosegue tagliando Piana La Teglia, costeggia Temparelle, giunge a Rupe di Chiavico (si è passati al Foglio I.G.M. 1:50.000 n. 504 di Sala Consilina). Da qui la linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana in corrispondenza del Torrente Chiavico, poi lungo il confine tra i comuni di Buonabitacolo e di Montesano sulla Marcellana, di Buonabitacolo e di Padula in corrispondenza del fiume Calore, poi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Padula in corrispondenza del fiume Tanagro; quindi lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Sala Consilina, di Teggiano e di Sala Consilina costeggiando Mezzana e Pantano Grande. La linea (siamo passati nel foglio I.G.M. 1:50.000 di Polla n. 488) prosegue sempre lungo il confine tra i comuni di Teggiano e di Sala Consilina, poi passa lungo il confine tra la frazione del comune di S. Rufo situata in corrispondenza di Scafa e il comune di Atena Lucana, poi lungo il confine tra la frazione del comune di Sant'Arsenio situata in corrispondenza di Canalecchia ed il comune di Atena Lucana. La delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di San Pietro al Tanagro e di Atena Lucana, di Sant'Arsenio e di Atena Lucana in corrispondenza di Fiumicello, di Polla e di Atena Lucana in corrispondenza di Fosso Secco, tagliando la statale 19 tra il km 60 ed il km 61. La delimitazione prosegue, a partire dal Vallone delle Coppelle, lungo il confine tra il comune di Polla e la provincia di Potenza fin nei pressi di Fosse di Salinas, quindi lungo il confine tra i comuni di Polla e di Caggiano passando per Monte Pozzillo, di Polla e di Pertosa, di Auletta e di Pertosa, di Auletta e di Caggiano tagliando la statale 19-ter tra il km 6 e il km 7; prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Auletta Salvitelle in corrispondenza di Serra San Giacomo, poi lungo il confine tra i comuni di Auletta e di Buccino passando per la statale 19-ter tra il km 2 e il km 3, quindi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Buccino costeggiando il fiume Tanagro e il Bosco dei Preti. Si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Eboli dove la linea di delimitazione prosegue passando per il raccordo autostradale con la A3 nei pressi di S. Monica, quindi continua lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Palomonte, poi lungo il confine tra i comuni di Sicignano degli Alburni e di Contursi Terme fino al punto di intersezione di questi due ultimi comuni con Postiglione in corrispondenza del fiume Tanagro.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni colturali dei castagneti da frutto destinati alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità, di cui all'art. 3. Sono, pertanto, esclusi i castagneti da frutto impiantati o convertiti da cedui, ubicati ad un'altitudine inferiore ai 250 metri s.l.m.

I sesti e le distanze di impianto, le fonne di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato nella zona, ove sono prevalenti castagneti tradizionali di tipo estensivo, con una densità per ettaro, comunque, non superiore a 130 piante ad ettaro, riferita alla fase di piena produzione.

La tecnica colturale da adottare per gli impianti di castagneto da frutto, fatta salva la tecnica d'impianto che interessa la preparazione della particella da impiantare, i lavori preparatori, quelli complementari e l'eventuale concimazione, è la seguente:

Cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va rigorosamente eseguita nel rispetto delle indicazioni riportate negli articoli 2 e 3. Negli impianti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà di castagno, oltre al «Marrone», ai fini della idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della I.G.P.

Portinnesti: franco da seme appartenente preferibilmente agli ecotipi locali. Possono essere utilizzati anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata alla presente I.G.P.

Sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro. I sesti d'impianto potranno essere a quadrato, a rettangolo o a quinconce, purché il numero non sia superiore a 130 piante per ettaro. Tale densità per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto già esistenti.

Potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento è del tipo a volume con vaso semi libero. L'impalcatura è di norma posta a circa 200 cm dal suolo. Per la formazione delle branche sono utilizzate preferibilmente rami anticipati nei mesi estivi/autunnali, evitando in tal modo un accorciamento della branca da fare durante il periodo invernale. La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente con turni di non oltre 5 anni, in modo da assicurare la migliore qualità del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vecchie e semi abbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura più intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoruscita di nuovi rami che entreranno in produzione dopo 2-3 anni.

Lavorazione del terreno: la superficie dei castagneti da frutto non è lavorata, il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione d'acque meteoriche. Per tali ragioni si utilizza la tecnica della non lavorazione del suolo. Il manto erboso deve essere tagliato ogni qual volta raggiunge i 30-40 cm. Ciò è fatto generalmente con falciatrici, o con decespugliatori meccanici. Là dove è possibile (assenza di pietre affioranti) si usano le lame rotanti o a martello (trinciatrici) per sminuzzare finemente le erbe infestanti, i ricci e le foglie dell'anno precedente.

Operazioni di raccolta: la raccolta va effettuata nel periodo autunnale non oltre la prima decade di novembre, con turni di raccolta che non devono superare le due settimane. La raccolta è effettuata a mano o con macchine raccoglitrici e raccattatrici idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.

Limite produttivo: la produzione unitaria massima annua di frutti è fissata in 3,5 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata (4 tonnellate per il prodotto destinato all'essiccazione). Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del prodotto con la «cura» e con la «disinfestazione», secondo le tecniche già acquisite localmente e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione.

Il prodotto allo stato fresco, trattato con le operazioni indicate al comma precedente, può essere commercializzato fmo a tre mesi dalla raccolta. Le castagne essiccate in guscio sono ottenute attraverso diverse tecniche di essiccazione, tra cui è compresa l'essiccazione su metati o graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, secondo le tecniche locali tradizionali; e sempre nel rispetto delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto prescritte nell'art. 3.

Tutte le fasi del condizionamento, dalla preparazione fino al confezionamento e alla conservazione del prodotto, sono effettuate nell'intero territorio dei comuni riportati nell'art. 4 e ciò garantisce la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

La presenza di castagneti coltivati in Campania risale all'epoca dei Romani. In provincia di Salerno, in particolare, questa presenza viene documentata a partire dall'epoca medievale grazie ad antichi contratti tra coloni e proprietari — conservati nellarchivio della Badia Benedettina di Cava de' Tirreni, il famoso «*Codex diplomaticus cavensis*» — con i quali si stabiliscono le norme per i miglioramenti fondiari.

I castagneti di Roccadaspide posseduti dall'Abbadia erano così importanti che vi era sul posto un apposito amministratore chiamato Giuliani. Anche i monaci Basiliani contribuirono alla diffusione della coltivazione del castagno in alcune aree del Cilento: ritrovamenti archeologici in agro di Moio della Civitella e Gioi Cilento (convento

dei monaci Basiliani) e la presenza di una pianta di castagno stimata intorno a 7-800 anni, costituiscono una testimomanza dell'importanza che il castagno ha assunto in questa zona fin dai secoli passati.

Alla fine del 1800 gli alberi maestosi e secolari furono abbattuti o capitozzati e, su tali cedui rimasti, si innestò materiale di propagazione delle cosiddette «Castagne 'ra Rocca». Tale ecotipo fa scelto dagli esperti della «Società Ravera» proprio per la maggiore produttività dell'albero e la migliore qualità del frutto. Questa castagna, dalla forma tipica, si presentava più grande di quelle locali, con caratteristiche organolettiche migliori anche per quanto attiene alla sua conservazione.

A partire dalla fme dell'800 le produzioni castanicole dell'area, date le loro caratteristiche pregiate, si sono affermate sui mercati non solo nazionali ed il comparto è stato interessato da un ulteriore miglioramento di tecniche di coltivazione e standard qualitativi.

La rinomanza acquisita dal «Marrone di Roccadaspide» continuò a favorirne la diffusione anche in altri areali della provincia di Salerno già interessate, da secoli, dalla coltivazione del castagno. Negli anni '40 fu effettuata una massiccia azione di innesto a zufolo su portinnesto «franco» o selvatico, utilizzando marze provenienti dalla zona di Roccadaspide.

Rintracciabilità - A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine del «Marrone di Roccadaspide» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui all'art. 8, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabiità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» in un apposito Registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo autorizzato;

elenco dei produttori;

elenco dei confezionatori;

denuncia annuale all'Organismo di controllo, a cura dei produttori e/o trasformatori dei quantitativi prodotti;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'Organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con la Indicazione Geografica Protetta prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Vasti territori del Cilento possiedono le condizioni favorevoli alla coltivazione del castagno, quali terreni a reazione acida o tutt'al più neutra (pH compreso tra 4,5 e 6,5) di origine vulcanica, con limitata presenza di calcare attivo, ricchi di minerali (fosforo e potassio essenzialmente), profondi e freschi, non ristagnati né asfittici; temperatura compresa tra + 8 °C e + 15 °C di media annuale, - 1° C e 0 °C di media del mese più freddo; e precipitazioni annue superiori a 600-800 mm. Il territorio risulta caratterizzato da una duplice natura geologica delle rocce: quella del «Flysch del Cilento», in corrispondenza del bacino idrogeologico del fiume Alento e dei principali monti del Cilento occidentale (Monte Centaurino) e quella delle rocce calcaree che costituiscono i complessi montuosi interni (Alburni - Cervati) e meridionali (Monte Bulgheria, Monte Cocuzzo).

La zona è caratterizzata da clima tipicamente mediterraneo con inverni piuttosto miti ed estati con periodi, anche lunghi, siccitosi. I castagneti presenti in zone collinari e medio-montane beneficiano di un apporto idrico, dovuto agli eventi climatici, maggiore rispetto ai dati medi.

In questi ambienti anche le temperature alquanto basse favoriscono una elevata produzione di frutti di ottima qualità.

Non si può non evidenziare inoltre che buona parte del territorio interessato da questa coltura fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo significa che si tratta di una zona a spiccata valenza ambientale.

Art. 8.

Regime del controllo

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorità pubbliche designate.

Art. 9.

Confezionamento

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Marrone di Roccadaspide» deve avvenire con le seguenti modalità di confezionamento:

A) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo in contenitori di vimini, legno o altro materiale di origine vegetale; è obbligatorio procedere alla calibratura per la vendita;

B) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo ed in scatole di materiale di origine vegetale ed altro materiale riciclabile.

Sono ammesse le confezioni sotto vuoto, quelle in vetro ed in idonei materiali.

In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alla richiesta del mercato sempre che siano conformi alle normative vigenti.

Art. 10.

Etichettatura

Sulle confezioni contrassegnate con l'I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

«Marrone di Roccadaspide» seguita dalla dicitura: «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.); saranno inoltre riportati:

a) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; i caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera *a)*;

b) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti;

c) il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nell'art. 12, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

Alla Indicazione Geografica Protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto e similari.

È, tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta, in ogni caso adeguate alle norme di etichettatura comunitarie.

Art. 11.

Utilizzo del marchio su prodotti elaborati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione «Marrone di Roccadaspide», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione «Marrone di Roccadaspide», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Marrone di Roccadaspide» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva di castagne a denominazione «Marrone di Roccadaspide» consente soltanto il riferimento alla denominazione, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato o elaborato.

Art. 12.

Logotipo

I criteri seguiti per la realizzazione del marchio sono stati l'utilizzo di forme arrotondate (ellissi) e di costruzioni vettoriali (una castagna stilizzata) con la scelta accurata di cinque tinte Pantone. Il marchio consta di due ellissi: l'ellisse esterna di tinta Pantone 354 e di proporzioni vettoriali 1:0,79; l'ellisse interna di tinta Pantone 1205 (85% di tinta) e di proporzioni vettoriali 1:0,91, spostata verso sinistra rispetto all'ellisse esterna del 55%.

Segue la costruzione vettoriale dell'immagine raffigurante la castagna che risulta essere inclinata di 41,6º in senso orario e delineata da due tinte Pantone: Pantone 438 per le linee di contorno e Pantone 729 per il corpo interno della costruzione. Lo stesso Pantone 729 colora il carattere istituzionale (carattere utilizzato Dauphin) del testo «MARRONE DI ROCCADASPIDE» e il carattere istituzionale IGP (carattere utilizzato Times New Roman) del testo «Indicazione Geografica Protetta». Sotto l'immagine raffigurante la castagna è stata inserita una costruzione vettoriale a stella di colore Pantone 382 tagliata sul lato sinistro dall'ellisse interna.

Per la scelta dei caratteri tipografici si è utilizzato il carattere Dauphin, mentre per la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» si è mantenuto il carattere istituzionale Times New Roman presente nel marchio istituzionale IGP.

05A01688

DECRETO 14 febbraio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 93 del 20 aprile 2002 con il quale il laboratorio chimico merceologico - azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio Chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 aprile 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L/248 05/09/1991 All II
Analisi gascromatografa degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 06/05/02 GU CE L128 15/05/2002 All XB metA
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi.	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L/248 05/09/1991 All XA Rapporti ISTISAN 1996/34 Met B (pag.54)
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L/248 05/09/1991 All IX
Determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42	Reg CEE 2472/92 GU CEE L/341 12/12/1997 All XVIII
Determinazione del numero dei perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L/248 05/09/1991 All III
Polifenoli	MIP18 rev2 2001
Tocoferoli	MIP 22 rev1 2001

05A01689

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 gennaio 2005 il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico siti in Venezia.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del Pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di un blocco del sistema informatico. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 febbraio 2005

Il direttore regionale: PARDI

05A02057

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE

DECRETO 28 gennaio 2005.

Nomina dei componenti del Garante del contribuente delle Marche.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente;

Visto il decreto 27 gennaio 2001 del presidente della Commissione tributaria regionale delle Marche con il quale sono stati nominati i componenti dell'ufficio del Garante del contribuente delle Marche;

Considerato che l'art. 94, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato il siddetto art. 13 disponendo «... l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile ...»;

Vista la richiesta di rinnovo dell'incarico presentata in data 28 ottobre 2004 dal dott. Salvatore Nardino e dal dott. Pietro Narbone;

Ritenuto che i suddetti componenti abbiano assolto i compiti istituzionali loro affidati con efficienza, professionalità;

Vista la rinuncia alla riconferma dell'incarico della rag. Maria Luisa Nardi;

Viste le disignazioni degli organi di cui all'art. 13, comma 2, lettera *c)*;

Vista la candidatura dell'avv. Corrado Perrone, presentata dall'Ordine degli avvocati della provincia di Ancona;

Visto il *curriculum* presentato dallo stesso;

P. Q. M.

sono nominati componenti del comitato dell'ufficio del Garante del contribuente delle Marche, per il quadriennio 1° febbraio 2005-1° febbraio 2009 il dott. Salvatore Nardino, magistrato a riposo, con funzioni di presidente, dott. Pietro Narbone, intendente di finanza a riposo, avv. Corrado Perrone, in pensione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia, nonché agli interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 28 gennaio 2005

Il presidente: ALOCCHI

05A01574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, firmato a Tirana il 12 marzo 1998.

Il giorno 19 gennaio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, firmato a Tirana il 12 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2003 n. 204, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003.

In conformità all'articolo 21, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1º marzo 2005.

05A01905

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Tirana il 5 aprile 1993.

Il giorno 3 febbraio 2005 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Tirana il 5 aprile 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 ottobre 2003 n. 292, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2003.

In conformità all'articolo 29, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 3 febbraio 2005.

05A01906

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto della Chiesa Evangelistica Luterana in Italia, in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 24 febbraio 2005, viene approvato lo statuto della Chiesa Evangelistica Luterana in Italia, con sede in Roma, composto di 43 articoli.

05A02020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ripristino della validità del decreto di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto direttoriale 8 febbraio 2005, n. 3595, è stata ripristinata la validità del decreto di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche rilasciato al laboratorio ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro - Servizio acque, ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858.

05A01897

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Teano servizi a r.l.», in Milano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa in liquidazione «Teano servizi a r.l.» sede legale Milano, via degli Artaria n. 3, BUSC n. 15707, codice fiscale n. 11595150159, costituita in data 12 luglio 1995 per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, rep. n. 222766, racc. n. 18769, che dagli accertamenti ispettivi effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potranno presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale comunicherà al conservatore del Registro delle imprese territorialmente competente i dati identificativi della citata società cooperativa al fine della cancellazione della stessa dal registro medesimo.

05A01896

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale «The Jane Goodall Institute - Italia / Roots & Shoots - Italia (Istituto Jane Goodall - Italia / Radici & Germogli - Italia) O.N.L.U.S.», in Lecce, e «Associazione Italiana per la Wilderness - Onlus», in Murialdo, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 2004, l'associazione denominata «The Jane Goodall Institute - Italia / Roots & Shoots - Italia (Istituto Jane Goodall - Italia / Radici & Germogli - Italia) O.N.L.U.S.», con sede in Lecce, via Cavour n. 45, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 2004 l'associazione denominata «Associazione Italiana per la Wilderness - Onlus», con sede in Murialdo (Savona), via Augusto Bonetti n. 71, e individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

05A01890

Individuazione delle associazioni di protezione ambientale «Mountain Wilderness Italia - Alpinisti di tutto il mondo a difesa dell'Alta montagna», in Coccaglio, e «Federazione italiana escursionismo», in Genova, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 4 novembre 2004, l'associazione denominata «Mountain Wilderness Italia - Alpinisti di tutto il mondo a difesa dell'Alta montagna», con sede in Coccaglio (Brescia), piazza Europa n. 6, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 17 novembre 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 16 dicembre 2004, l'associazione denominata «Federazione italiana escursionismo», con sede in Genova, via La Spezia n. 58r, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

05A01891

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Toscana, in Firenze

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 novembre 2004, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa per la Toscana, con sede in Firenze, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

05A02056

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina EG»

Estratto determinazione n. 65 del 21 febbraio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC:

È autorizzato il medicinale ACC-IG-2001 nella forma e confezione «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 5 fiale con l'inserimento dello stesso nel medicinale N-Acetilcisteina EG, con variazione della denominazione in Acetilcisteina EG alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: EG s.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, codice fiscale 12432150154;

Confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 5 fiale AIC n. 034821037 (base 10) 116NXF (base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile e da nebulizzare;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Officina di produzione e controllo finale:

Special product's line s.r.l., via Campobello, 15, Pomezia - Roma).

Composizione:

una fiala da 3 ml contiene:

principio attivo: n-acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido; disodio edetato; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie;

trattamento antidotico;

intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo;

uropatie da iso - e ciclofosfamide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 5 fiale;

AIC n. 034821037 (base 10) 116NXF (base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare «5 fiale AIC n. 034821037 — rr: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniquin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 127 del 21 febbraio 2005

Medicinale: UNIQUIN.

Titolare AIC: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, cap 35100, Italia, codice fiscale 01411710211.

Variazione AIC: Modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «UNIQUIN» é modificata come di seguito indicata:

È modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: AIC n. 027944040 - 5 compresse 400 mg;

a: AIC N. 027944040 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedax»

Estratto determinazione A.I.C. n. 132 del 21 febbraio 2005

Titolare AIC: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), VIA G. Ripamonti, 89, cap 20141, codice fiscale 00889060158.

Medicinale: CEDAX.

Variazione AIC: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono modificate secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

AIC n. 027849064 - 6 capsule 200 mg;

AIC n. 027849076 - 4 capsule 400 mg;

AIC n. 027849088 - 6 bustine 200 mg;

AIC n. 027849090 - 4 bustine 400 mg;

AIC n. 027849102 - 1 flacone granulato 15 g sospensione estemp. 60 ml;

AIC n. 027849140 - 6 capsule 400 mg;

AIC n. 027849153 - 6 bustine 400 mg;

AIC n. 027849165 - 12 capsule 200 mg;

AIC n. 027849177 - 12 bustine 200 mg;

a:

AIC n. 027849064 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule rigide;

AIC n. 027849076 - «400 mg capsule rigide» 4 capsule rigide;

AIC n. 027849088 - «200 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine;

AIC n. 027849090 - «400 mg granulato per sospensione orale» 4 bustine;

AIC n. 027849102 - «36 mg/ml granulato per sospensione orale» 1 flacone;

AIC n. 027849140 - «400 mg capsule rigide» 6 capsule rigide;

AIC n. 027849153 - «400 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine;

AIC n. 027849165 - «200 mg capsule rigide» 12 capsule rigide;

AIC n. 027849177 - «200 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni - 4 capsule 400 mg (AIC n. 027849076) - 6 bustine 200 mg (AIC n. 027849088) - 4 bustine 400 mg (AIC n. 027849090) - 6 bustine 400 mg (AIC n. 027849153) - 12 capsule 200 mg (AIC n. 027849165) - 12 bustine 200 mg AIC n. 027849177) sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A01904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl»

Estratto determinazione A.I.C. n. 134 del 21 febbraio 2005

Medicinale: DECAPEPTYL.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Figino, 16, cap 20100, Italia, codice fiscale 05619050585.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Decapeptyl» è modificata come di seguito indicata:

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: AIC n. 026999045 - 0,1 mg 7 flaconi liofilizzati + 7 fiale solvente;

a: AIC n. 026999045 - «0,1 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solvente.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A01903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo A.F.O.M.».

Estratto determinazione A.I.C. n. 135 del 21 febbraio 2005

Titolare A.I.C.: A.F.O.M. Medical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Washington, 72, cap 20146, Italia, codice fiscale 01039760010

Medicinale: Paracetamolo A.F.O.M.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Magnesio stearato 3 mg - Amido 55 mg

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Polivinilpirrolidone 16 mg - Sorbitolo 70% 14 mg - Talco 15 mg Magnesio stearato 4 mg - Silice precipitata 1 mg - Cellulosa microcristallina 140 mg.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da: A.I.C. n. 029935018\G - 20 compresse 500 mg;

a: A.I.C. n. 029935018 «500 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01901

REGIONE BASILICATA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 4 del 14 gennaio 2005 la società «S.I.A.M. Monticchio S.p.a.», con sede in Monticchio Bagni - Rionero in V. (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale naturale denominata «TOKA», previa applicazione delle operazioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 105/1992 così come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999.

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 3 del 14 gennaio 2005 la società «Sorgente Traficante S.r.l.», con sede in C.da La Francesca - Rionero in V. (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale naturale denominata «SORGENTE TRAFICANTE», previa applicazione delle operazioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 105/1992 così come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999.

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 1 del 14 gennaio 2005 la società «S.I.A.M. Monticchio S.p.a.», con sede in Monticchio Bagni - Rionero in V. (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale naturale denominata «SOLARIA», previa applicazione delle operazioni di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 105/1992 così come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999.

05A01892 - 05A01893 - 05A01894

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Leda Vatovani intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Vatovec», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-735/2005 di data 8 febbraio 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 433 di data 20 ottobre 1932 della prefettura di Pola, con il quale il cognome del signor Gabriele Vatovec, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Votovani».

Per l'effetto, il cognome della signora Leda Vatovani, nata il 6 marzo 1949 a Trieste e ivi residente in via degli Olmi n. 43 è ripristinato nella forma originaria di «Vatovec».

05A01812

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

A) per cessata attività:

1. Impresa Trapani Giuseppe sede via Volturno n. 50 - 27100 Pavia - Marchio 95 PV;
2. Impresa Marth Stephen di Cattaneo Giuseppe sede via de Martini n. 8 - 27035 Mede (Pavia) - Marchio 136 PV;
3. Impresa Maretti Gianfranco sede via Mazzini n. 25 - 27020 Sartirana Lomellina (Pavia) - Marchio 188 PV;
4. Impresa Bozza Ottavio sede via San Pietro n. 26 - 27030 Suardi (Pavia) - Marchio 216 PV.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

05A01911

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

In applicazione dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, le imprese che hanno rinunciato al rinnovo della concessione del marchio, hanno restituito i punzoni e sono state cancellate dal registro provinciale degli assegnatari del marchio.

Inoltre l'impresa «L'orafa» di via Lombardini, 7 in Cremona ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di smarrimento di un punzone ricurvo (9 mm) recante l'impronta 46 CR.

MARCHIO	IMPRESA	SEDE
9 CR	Puricelli Giovanni Battista	Via Mazzini, 115 - Crema
17 CR	Artini Giovanni	Corso Matteotti, 16 - Cremona
29 CR	Pelò Giulio	Via Buoso da Dovara, 75 - Cremona
30 CR	De Scalzi Clemente e figlio	Corso V. Emanuele, 13 - Cremona
33 CR	Bonazzoli Guido	Via Cadore, 26 - Cremona
43 CR	Arte Orafa di Bernardi Tiziano	Via Giordano, 78/E - Cremona
46 CR	L'Orafa di Bacciocchi Elena	Via Lombardini, 7 - Cremona
49 CR	Mizzotti Paolo Fabio	Via Podestà, 8 - Casalbuttano
53 CR	Viola Gabriele	Via dei Mille 1/A - Cremona

05A01910

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501053/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 0 5 *

€ 1,00